



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0012313 P-4.22.25
del 17/11/2017



18174647

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di
Coesione

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea – COM(2017) 565.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione - in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

P. Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

A: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E CORTE
DI GIUSTIZIA UE
infoattive@governo.it

e, per conoscenza

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI ATTI UE
NucleoValutazioneUE@lavoro.gov.it

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI ATTI UE
dgue.segreteria@esteri.it

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea – Relazione ex art. 6, Legge 234/2012

Si trasmette, in allegato alla presente, la relazione inerente la proposta di Regolamento in oggetto COM(2017)565 final - 2017/0247(COD), in riscontro alla richiesta pervenuta da parte di codesto Dipartimento (Vs. nota 10865 del 12.10.2017).

Si fa presente che è stata riscontrata una incongruenza negli importi riportati nell'articolato della proposta regolamentare (articolo 1, paragrafo 2), su cui si è provveduto ad informare, tramite la rappresentanza italiana, i Servizi della Commissione e sono in corso verifiche.

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Cons. Vincenzo Donato)

68

Cons. Vincenzo Donato
Largo Chigi, 19 - 00187 Roma
tel. +39 06 6779 2069 - fax +39 06 6779 2339
e-mail: v.donato@governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

RELAZIONE EX ART. 6 LEGGE 234/2012

Oggetto dell'atto:

“Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modifiche alle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale e alle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea

Codice della proposta: COM(2017) 565 final”

Codice interistituzionale: 2017/0247 (COD)

Amministrazione con competenza prevalente: Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione

Materia: Politica di coesione

A. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e conformità dello stesso ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità (Art. 6, comma 4, lett. a), legge 234/2012).

Atto comunitario – Finalità e contesto

La proposta di atto legislativo modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013¹, sostituendo il paragrafo 1 dell'articolo 91, i paragrafi 1, 5 e 9 dell'art. 92, nonché l'Allegato VI del Regolamento in parola, al fine di adeguare le assegnazioni agli Stati membri per l'“Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” della politica di coesione 2014-2020 alle statistiche più recenti, per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici alla base del metodo di assegnazione, e ad alcune decisioni finanziarie già assunte.

In particolare, la modifica regolamentare tiene conto delle seguenti quattro tipologie di modifiche.

¹ Regolamento (UE) del 17.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.



1) Variazioni derivanti dagli adeguamenti tecnici del Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) e dal conseguente adeguamento della dotazione finanziaria totale per l'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della politica di coesione (articoli 6 e 7, Regolamento UE, EURATOM n. 1311/2013 e articolo 92, paragrafo 3, Regolamento UE n. 1303/2013).

In particolare, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, Regolamento UE, EURATOM n.1311/2013 (che ha stabilito il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2014-2020), ogni anno la Commissione procede, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, a un adeguamento tecnico del QFP e ne comunica i risultati e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio.

A norma dell'articolo 7 del medesimo Regolamento, nel 2016 la Commissione riesamina, congiuntamente all'adeguamento tecnico per l'anno 2017, le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della politica di coesione (rubrica 1b), per gli anni dal 2017 al 2020, al fine di tener conto dell'evoluzione del RNL e degli altri indicatori macroeconomici alla base del metodo di calcolo, rispetto agli ultimi dati disponibili, nonché della comparazione, per gli Stati membri soggetti a livellamento², tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato stimato nel 2012. Il riesame delle assegnazioni è effettuato applicando la metodologia utilizzata per la determinazione delle assegnazioni iniziali (punti da 1 a 16 dell'Allegato VII del Regolamento (UE) n.1303/2013). Dette assegnazioni totali sono adeguate ogniqualvolta si verifica una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 per cento.

Contestualmente, è riesaminata l'ammissibilità al Fondo di coesione sulla base dell'RNL pro capite per il periodo 2012-2014 rispetto alla media UE-27, e nel caso in cui uno Stato membro risulti ammissibile a tale fondo o perda l'ammissibilità esistente, le risorse ad esso assegnate sono incrementate o ridotte per gli anni dal 2017 al 2020.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 5, l'effetto netto totale degli adeguamenti, positivo o negativo, non può superare Euro 4 miliardi a prezzi 2011.

Dal riesame effettuato è risultata una divergenza cumulativa superiore a +/-5 per cento tra le dotazioni riviste e le dotazioni iniziali dei seguenti Paesi: Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Il riesame dell'ammissibilità al Fondo di coesione ha determinato un cambiamento per quanto riguarda Cipro, che diviene pienamente ammissibile al sostegno di questo fondo per gli anni 2017-2020 e riceve, pertanto, risorse aggiuntive per un importo di Euro 19,4 milioni.

² Bulgaria, Estonia, Croazia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Polonia, Romania e Slovacchia.



Si segnala che l'adeguamento delle assegnazioni agli Stati membri interessati dalla procedura è stato oggetto della "Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento del giugno 2016 [COM(2016)311 final], cui ha fatto seguito la Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 1941 del novembre 2016 con la quale si è già provveduto a modificare la ripartizione annuale delle risorse dell'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione per Stato membro³.

Si noti che, considerato l'impatto della crisi economica sulla situazione socio-economica dell'UE, applicando il metodo di assegnazione con le statistiche più recenti disponibili, si ottiene un importo supplementare complessivo superiore all'importo massimo di Euro 4 miliardi a prezzi 2011. Di conseguenza, gli adeguamenti positivi e negativi sono stati ridotti proporzionalmente per rispettare il limite regolamentare.

La Commissione, nella propria comunicazione del giugno 2016, ha indicato nella crisi migratoria, nella disoccupazione giovanile e negli investimenti realizzati attraverso strumenti finanziari e in abbinamento con il Fondo europeo per gli investimenti strategici le priorità di indirizzo delle risorse addizionali determinatesi a seguito dell'adeguamento tecnico e ha proposto una ripartizione equivalente tra FESR e FSE di tali risorse addizionali.

2) Estensione della Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ("IOG") al periodo 2017-2020, e relativo incremento della dotazione totale per Euro 1,2 miliardi a prezzi correnti, a seguito della decisione di revisione di metà periodo del QFP assunta in sede di Consiglio Affari Generali (CAG) il 20 giugno 2017 e conseguente modifica del Regolamento UE, EURATOM n. 1311/2013 (Reg. UE, EURATOM 1123/2017). L'iniziativa per l'occupazione giovanile è complementare ad altri interventi intrapresi a livello nazionale, in particolare quelli sostenuti dal FSE, la cui dotazione deve, conseguentemente, essere incrementata di un ammontare almeno pari a Euro 1,2 miliardi. Si ricorda che nell'ambito del QFP 2014-2020 era stata messa a disposizione dell'Iniziativa Occupazione Giovanile, per le regioni che registrano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25 per cento, una dotazione specifica pari ad Euro 3,2 miliardi, complementare a uno stanziamento di pari importo del Fondo sociale europeo.

3) Trasferimento agli esercizi successivi di una parte degli impegni del bilancio 2014 non utilizzati, a seguito dell'approvazione dopo il primo gennaio 2015 di programmi cofinanziati dai Fondi SIE, dal Fondo Asilo e migrazione e dal Fondo per la Sicurezza interna, in conformità con quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento UE, EURATOM n. 1311/2013;

³ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1941 della Commissione, del 3 novembre 2016, di modifica della decisione di esecuzione 2014/190/UE, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa e al Fondo per gli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020.



4) Trasferimenti richiesti dagli Stati membri ai sensi degli articoli 25, 93 e 94 del Regolamento UE n. 1303/2013. In particolare, l'art. 25 prevede, per gli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio, il trasferimento dell'assistenza tecnica all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione; l'articolo 93 dispone il trasferimento di fondi tra categorie di regioni; l'articolo 94 dispone il trasferimento di fondi dall'Obiettivo cooperazione territoriale europea all'Obiettivo Investimenti per l'occupazione e la crescita. Con riferimento all'articolo 94, gli adeguamenti delle risorse finanziarie recepiscono la proposta presentata dalla Danimarca di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'"Obiettivo della Cooperazione territoriale europea" all'"Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

Si evidenzia che oltre ai risultati derivanti dall'adeguamento tecnico del QFP (punto 1), anche i trasferimenti decisi sulla base degli articoli 25, 93 e 94 del Regolamento UE n. 1303/2013 sono stati già oggetto della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2016/1941.

Base giuridica

Come illustrato nel precedente paragrafo, la base giuridica della proposta regolamentare si rinviene nell'articolo 92, paragrafo 3, Reg.(UE) n. 1303/2013. Secondo tale disposizione, la Commissione, nel suo adeguamento tecnico per l'anno 2017 e in conformità con gli articoli 6 e 7 del Regolamento UE, EURATOM n. 1311/2013, riesamini gli stanziamenti complessivi a titolo dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" di ciascuno Stato membro per il periodo 2017-2020, applicando il metodo di assegnazione di cui ai paragrafi da 1 a 16 dell'allegato VII del Reg. (UE) n. 1303/2013 sulla base delle statistiche più recenti disponibili, nonché della comparazione, per gli Stati membri soggetti a massimale, tra il PIL nazionale cumulato osservato per gli anni 2014-2015 e il PIL nazionale cumulato per lo stesso periodo stimato nel 2012 a norma del paragrafo 10 dell'Allegato VII.

Il riesame degli stanziamenti complessivi riflette anche l'estensione dello strumento IOG al periodo 2017-2020 e il relativo incremento della dotazione finanziaria (di cui al punto 2 del paragrafo precedente), nonché i trasferimenti disposti dagli articoli 25, 93 e 94 del Regolamento UE n. 1303/2013, di cui ai punti 3 e 4 del paragrafo precedente.

Sussidiarietà (solo per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà nella misura in cui si tratta di un risultato tecnico derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento UE n.1303/2013, dell'applicazione degli articoli 25, 93 e 94 del medesimo regolamento e della decisione di estendere l'Iniziativa in favore dell'occupazione giovanile per il periodo dal 2017 al 2020.



Proporzionalità

La proposta si limita agli adeguamenti tecnici necessari.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche (Art. 6, comma 4, lett. b), legge 234/2012).

Valutazione complessiva del progetto di atto UE

Si valuta positivamente il progetto di atto UE, trattandosi, come illustrato nei paragrafi precedenti, di norma resasi necessaria a seguito di adeguamenti tecnici previsti da disposizioni regolamentari vigenti, e di quelli derivanti della revisione di medio termine del Quadro Finanziario Pluriennale. L'effetto di tali adeguamenti è un incremento delle risorse complessivamente destinate alla politica di coesione (rubrica 1b) per le annualità 2017-2020 e all'Italia (Cfr. oltre).

Profili dell'analisi possibili (elenco non esaustivo): sociali, relativi alla sicurezza nazionale, potere di adozione di atti delegati della Commissione, diritti d'uso delle infrastrutture, concorrenza e aiuti di Stato, Oneri di Servizio Pubblico, Governance e costi amministrativi, impatto ambientale.

Non si rilevano specifici profili di rilievo per gli aspetti richiamati, salvo quanto già illustrato ai paragrafi precedenti.

Prospettiva negoziale: Interesse nazionale

La proposta legislativa appare conforme all'interesse nazionale.

La proposta di regolamento riflette processi di modifica già parallelamente avviati, a livello di singoli Stati membri, a seguito della Comunicazione della Commissione europea in materia [COM (2016) 311 final] del 30 giugno 2016 al Consiglio e al Parlamento europeo, che ha indicato le nuove assegnazione a titolo dell'“Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” di ciascuno Stato membro per il periodo 2017-2020 conseguenti all'adeguamento tecnico del QFP per l'anno 2017 e recepisce l'incremento della quota IOG assegnata all'Italia a seguito della revisione di metà periodo del Quadro Finanziario Pluriennale (Euro 343 milioni).

Alla predetta comunicazione della Commissione europea, è seguita la lettera all'Italia del 23 agosto 2016 [Ares (2016) 4746783] con cui, nel richiamare i contenuti della comunicazione, è stato indicato l'importo delle risorse aggiuntive specificamente assegnate al Paese per l'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, pari a Euro 1.645 milioni a prezzi correnti.



A seguito del negoziato con la Commissione europea e a livello nazionale, quest'ultimo conclusosi con la seduta della Conferenza Unificata del 25 maggio 2017, le risorse aggiuntive assegnate all'Italia sono state indirizzate verso misure volte a fronteggiare la crisi migratoria, a sostenere l'occupazione giovanile, a favorire gli investimenti attraverso il sostegno alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) e alla Iniziativa PMI. Inoltre, considerati gli eventi sismici occorsi nei mesi di agosto 2016 e gennaio 2017, si è convenuto con la Commissione europea sull'opportunità di rafforzare la strategia di intervento già prevista nell'Accordo di Partenariato, destinando una quota di risorse agli interventi di prevenzione e contenimento del rischio sismico nonché di ricostruzione del tessuto socio-economico dei territori interessati dal sisma (Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria).

La nuova allocazione recepisce, quindi, gli orientamenti della Commissione circa gli ambiti prioritari individuati nella comunicazione del giugno 2016, tenendo al contempo conto della specifica situazione italiana, e dà applicazione all'estensione dello strumento IOG al periodo 2017-2020.

In particolare, la decisione di riparto per ambito tematico delle risorse aggiuntive assegnate all'Italia a titolo dell'"Obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" della politica di coesione 2014-2020 è stata la seguente: Euro 560 milioni di risorse FSE che si aggiungono alla quota assegnata a titolo di IOG a seguito della revisione di metà periodo del QFP (Euro 343 milioni); Euro 445 milioni per la SNSI, Euro 220 milioni per fronteggiare la crisi migratoria ed Euro 220 milioni per l'Iniziativa PMI, cui si aggiunge il contributo di solidarietà di Euro 200 milioni per le aree interessate dal sisma, con una incidenza a carico del FESR del 61,40 per cento e a carico del FSE del 38,60 per cento, differente rispetto alla proposta di riparto equivalente tra i due fondi inizialmente formulata dalla Commissione europea.

Nel corso del negoziato si sono, inoltre, prodotte lievi riallocazioni delle risorse fra categorie di regioni: la proposta iniziale della Commissione europea attribuiva il 71,87 per cento della dotazione post adeguamento tecnico alle regioni meno sviluppate, al 4,59 per cento alle regioni in transizione e al 23,54 per cento alle regioni più sviluppate. L'Italia ha deliberato un riparto pari al 71,37 per cento per le regioni meno sviluppate, il 4,60 per cento per le regioni in transizione e il 24,03 per cento per le regioni più sviluppate.

Le risorse aggiuntive assegnate all'Italia vanno ad integrare programmi operativi già esistenti, mediante riprogrammazione degli stessi. La strategicità di rilievo nazionale delle iniziative da finanziare ha determinato un intervento di riprogrammazione rivolto prevalentemente a programmi nazionali, ad eccezione delle azioni per la prevenzione del rischio sismico, per le quali si è intervenuto sui programmi regionali (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

Il CIPE, nella seduta del 10 luglio 2017, ha assegnato un importo fino a 800 milioni, quale quota di cofinanziamento nazionale delle risorse europee aggiuntive attribuite all'Italia.



I Programmi interessati dalla riprogrammazione sono il PON Iniziativa Occupazione Giovani e il PON Sistemi di Politiche attive per l'Occupazione, che insistono su tutto il territorio nazionale. Per gli interventi in campo migratorio interviene il PON Legalità (che estende l'ambito di intervento su tutto il territorio nazionale) e il PON Inclusione. I PON Iniziativa PMI e Imprese e Competitività sono riprogrammati al fine di sostenere le filiere produttive nei settori della SNSI e di incrementare l'integrazione fra finanziamenti pubblici e privati e fra sovvenzioni e strumenti finanziari. Per il PON Imprese e competitività si estende l'ambito di intervento al Centro-Nord.

Gli interventi di riprogrammazione citati hanno comportato la necessità di modificare coerentemente l'Accordo di Partenariato dell'Italia, in tutte le corrispondenti sezioni rilevanti.

Prospettiva negoziale: Modifiche necessarie

La proposta è stata presentata dalla Commissione europea in sede di Gruppo Misure Strutturali del Consiglio dell'Unione europea il 13 ottobre scorso. In quella sede è stato espresso consenso sul testo così come presentato, segnalando, altresì, la preferenza per una rapida adozione dell'atto legislativo. Successivamente, il testo è stato portato all'attenzione del Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) ed approvato senza discussione nella seduta del 25 ottobre scorso. Allo stato attuale, il progetto legislativo è all'esame del Parlamento europeo. La discussione in seduta plenaria è fissata per il 12 dicembre 2017.

C. *Impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese (Art. 6, comma 4, lett. c), legge 234/2012)*

1) Impatto sull'ordinamento nazionale e sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Nessun impatto

2) Impatto economico-finanziario del progetto

All'articolo 91, paragrafo 1, si fissano in Euro 329.978.401.458,00 a prezzi 2011, a fronte di una previsione iniziale pari a 325.145.694.739,00, le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili (rubrica 1b del bilancio comunitario) per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020.



Di queste, una dotazione pari a 4.039.707.225,00 viene assegnata all'Iniziativa Occupazione Giovani, e la restante parte rappresenta le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione.

Per l'Italia si incrementa la dotazione finanziaria per l'Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione della politica di coesione 2014-2020 di Euro 1.645.185.308,00 (a prezzi correnti) a seguito dell'adeguamento tecnico del QFP per l'anno 2017 e di Euro 343.000.000,00 a titolo di IOG. A livello nazionale, è stato corrispondentemente adeguato l'importo del cofinanziamento nazionale: il CIPE, nella seduta del 10 luglio 2017, ha assegnato un importo fino a Euro 800 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione, quale quota di cofinanziamento nazionale delle risorse europee aggiuntive attribuite all'Italia.

3) Impatto sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Nessun impatto, inserendosi le risorse aggiuntive in un assetto organizzativo già definito per la gestione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei.

4) Impatto sulle attività dei cittadini e delle imprese

Maggiori risorse disponibili per cittadini e imprese.



TABELLA DI CORRISPONDENZA
(art. 6, comma 5 della l. 234 del 2012)

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione Europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e norma secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è così modificato: 1. All'articolo 91, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 sono fissate a 329 978 401 458 EUR ai prezzi del 2011, conformemente alla ripartizione annuale stabilita nell'allegato VI, di cui 325 938 694 233 EUR rappresentano le risorse globali assegnate al FESR, al FSE e al Fondo di coesione e 4 039 707 225 EUR costituiscono una dotazione specifica per l'IOG. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, l'importo delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2 % annuo.";	Il CIPE, nella seduta del 10 luglio 2017, ha assegnato un importo fino a 800 milioni, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, quale quota di cofinanziamento nazionale delle risorse europee aggiuntive attribuite all'Italia.	Trattasi di modifiche alle disposizioni sulle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale, sulle risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e per l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea e sull'iniziativa a favore dell'Occupazione giovanile – I.O.G.
2. l'articolo 92 è così modificato: (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Le risorse destinate all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione ammontano al 96,09%		



<p>delle risorse globali (ossia, in totale, a 317 103 114 309 EUR) e sono così ripartite:</p> <p>a) il 48,64% (ossia, in totale, 160 498 028 177 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate; b) il 10,19% (ossia, in totale, 33 621 675 154 EUR) è destinato alle regioni in transizione;</p> <p>c) il 15,43% (ossia, in totale, 50 914 723 304 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;</p> <p>d) il 20,01% (ossia, in totale, 66 029 882 135 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;</p> <p>e) lo 0,42 % (vale a dire, in totale, 1 378 882 914 EUR) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.";</p> <p>(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:</p> <p>"5. Le risorse destinate all'IOG ammontano a 4 039 707 225 EUR della dotazione specifica per l'IOG e ad almeno 4 039 707 225 EUR degli investimenti mirati dell'FSE.";</p> <p>(c) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:</p> <p>"9. Le risorse per l'obiettivo di Cooperazione territoriale europea ammontano al 2,69% delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 8 865 148 841 EUR).";</p>		
<p>3. l'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.</p>		



Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> .		
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.		